

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **JERVOLINO RUSSO, BUTINI, SAPORITO, D'AGOSTINI, D'AMELIO, NEPI, FONTANA, FIMOGNARI e FOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1984

Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame contiene una norma rivolta a chiarire l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente », anche in considerazione delle incertezze interpretative che dall'attuale testo potrebbero derivare ed al fine di evitare un contenzioso che sta già insorgendo.

La finalità della citata normativa è stata quella di abolire il cosiddetto precariato per garantire l'inquadramento in ruolo di tutti i docenti che, incardinati nell'organiz-

zazione scolastica attraverso incarichi, hanno svolto con impegno attività docente, consentendo l'operatività didattica della complessa macchina scolastica, soddisfacendo l'interesse superiore di un'adeguata istruzione.

Escludere pertanto dall'immissione in ruolo alcune categorie di docenti che hanno espletato le proprie funzioni per incarico con le stesse mansioni e lo stesso impegno dei colleghi di altri corsi o altre scuole, appare quanto mai ingiusto ed iniquo.

Pertanto si pone l'esigenza del provvedimento che presentiamo per consentire l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tali corsi straordinari, pur avendo formalmente carattere eccezio-

nale, in pratica sono stati istituzionalizzati in quanto sempre attivati fin dal 1940 e comunque equiparati, a tutti gli effetti, ai corsi ordinari, coesistendo con questi.

Né può tralasciarsi l'evidente disparità di trattamento, cui altrimenti si andrebbe incontro, considerata non solo la piena identità con la posizione degli altri docenti, ma soprattutto la circostanza che la legge n. 270 del 1982 ha espressamente previsto l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi

speciali che hanno carattere di assoluta precarietà ed eccezionalità, tanto è vero che il legislatore del 1982 ha previsto una norma specifica per legittimare il passaggio in ruolo dei relativi docenti.

L'articolo unico del presente disegno di legge si preoccupa pertanto di inserire specificatamente i corsi straordinari nella previsione dell'articolo 53 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 e 1980-1981 presso i corsi speciali nonché presso i corsi straordinari delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza ».